

Prot. n. L24/RNS

Bologna, 08 febbraio 2021

**Oggetto: La contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata nell'anno 2021.**

**Sommario**

*Come ogni anno, l'I.n.p.s., con apposita Circolare, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il minimale e massimale, anno 2021, per gli iscritti alla Gestione separata. Per l'anno 2021 si evidenzia un aumento, come previsto dalla Legge di bilancio 2021, per i Titolari di P. I.v.a. privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.*

Ricordando quanto previsto dalle normative vigenti, con la **Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021**, l'Istituto previdenziale pone in evidenza le attuali aliquote contributive dovute per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995.

Tenuto conto di quanto disposto, in via generale:

- a) dall'art. 2, co. 57 <sup>(4)</sup> della Legge 28 giugno 2021, n. 92,
- b) dall'art. 7 <sup>(2)</sup>, della Legge 22 maggio 2017, n. 81,
- c) dall'art. 1, co. 165 <sup>(3)</sup> della Legge n. 232/2016,

l'I.n.p.s. ha descritto le aliquote dovute per le differenti figure iscritte alla Gestione separata, valide per l'anno 2021, e che, per comodità, si riportano nella seguente tabella (con relative particolarità):

<i>Categoria</i>	<i>Aliquota I.v.s.</i>	<i>Aliquota Malattia Maternità Assegni familiari</i>	<i>Totale aliquota</i>	<i>Fino al massimale <sup>(4)</sup> pari ad €.</i>
<i>Iscritti alla Gestione separata (privi di altra tutela previdenziale obbligatoria) con contribuzione DIS-COLL - AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA - SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA</i>				

<sup>1</sup> **Comma 57** - All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al **33 per cento a decorrere dall'anno 2018**» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al **24** per cento a decorrere dall'anno 2016.

<sup>2</sup> **Art. 7** - All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. **A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.**

<sup>3</sup> **Comma 165** - A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che **non risultano iscritti** ad altre gestioni di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al **25 per cento**.

<sup>4</sup> **Comma 18** - Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un **massimale annuo della base contributiva e pensionabile** di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. ....

<b>PERSONALITA GIURIDICA</b> - REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA - LIQUIDATORE DI SOCIETA' - COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI - DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA... - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. - RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI - CONSULENTE PARLAMENTARE - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,51 <sup>5</sup> + 0,72 <sup>6</sup>	34,23 (di cui 1/3 a carico lavoratore)	103.055,00
<b>Iscritti alla Gestione separata (privi di altra            tutela previdenziale obbligatoria)            senza contribuzione DIS-COLL</b> - PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI - AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) - VENDITORE PORTA A PORTA - RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) - MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,72	33,72 (di cui 1/3 a carico lavoratore)	103.055,00
<b>Titolari di pensione            diretta</b>	24,00		24,00 (di cui 1/3 a carico lavoratore)	103.055,00
<b>Altri pensionati e Titolari di ulteriori rapporti            assicurativi</b>	24,00		24,00 (di cui 1/3 a carico lavoratore)	103.055,00
<b>Titolari P. I.v.a.            (pensionati, iscritti ad altra forma            previdenziale obbligatoria)</b>	24,00		24,00 (rivalsa 4% a carico committente)	103.055,00
<b>Titolari P. I.v.a.            (privi di altra tutela previdenziale            obbligatoria)</b>	25,00	0,72 + 0,26 <sup>7</sup>	25,98 (rivalsa 4% a carico committente)	103.055,00

Con la citata Circolare l'Ente ricorda, altresì, che:

- 1) il **versamento dei contributi** deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (*committente*) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il *modello F24 telematico*, nel caso di privati, e *modello F24 EP* per le Amministrazioni pubbliche; nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata (*esercitante il diritto di rivalsa ammontante al 4,00%*), l'onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il *modello F24 telematico*, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021);

<sup>5</sup> Cfr. Nota 2.

<sup>6</sup> Rimane confermato quanto previsto dalla **Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 59, co. 16**. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, ...omissis. è dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a **0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera**. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Omissis... Si ricorda che il contributo in esame è stato elevato allo **0,72%** per effetto dell'art. 7 del D.M.12 luglio 2007.

<sup>7</sup> A seguito di quanto introdotto dall'art. 1, co. 398 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*c.d. Legge di bilancio 2021*), si registrano i seguenti aumenti inerenti alla **nuova aliquota aggiuntiva pari a 0,26% per l'anno 2021, pari al 0,51% per l'anno 2022 e per l'anno 2023**. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso art. 1 della predetta Legge n. 178/2020, che ha previsto l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (*c.d. ISCRO*).

- 2) le **somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2021** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (*c.d. principio di cassa allargato*); conseguentemente, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2020;
- 3) il **minimale di reddito**, ai sensi dell'art. 1 co. 3 <sup>8</sup>, della Legge n. 233/90, risulta **ammontante ad €. 15.953,00**; questo consente, pertanto, di avere diritto al riconoscimento di un anno pieno di anzianità contributiva con il versamento delle diverse aliquote, se si sia percettore di un reddito non inferiore, ovvero:
- iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **24,00%**: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di €. 3.828,72,
  - iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **25,98%**: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di €. 4.144,59 (*di cui 3.988,25 ai fini pensionistici*);
  - iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **33,72%**: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad €. 5.379,35 (*di cui 5.264,52 ai fini pensionistici*);
  - iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **34,23%**: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad €. 5.460,071 (*di cui 5.264,52 ai fini pensionistici*),
- sul tema in esame, si ricorda che, qualora alla fine dell'anno, il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato <sup>9</sup>.

\*\*\*\*\*

Sempre in tema di minimali e massimali retributivi e contributivi e di aliquote contributive, si evidenzia che l'I.n.p.g.i., per quanto di sua competenza, ha emanato la Circolare n. 2 del 29 gennaio 2021 (*in allegato*), in cui sono disciplinate le seguenti tematiche ed alla cui lettura si rinvia:

- Gestione Separata (CO.CO.CO) – Valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l'anno 2021;
- Rateazione debiti contributivi;
- Aggiornamento procedura Dams.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

a cura  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegato:**  
**Circolare I.n.p.g.i. 29 gennaio 2021, n. 2**

<sup>8</sup> **Comma 3 - Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione** che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'*articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 settembre 1981, n. 537*, e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>9</sup> **Comma 29 - Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'*articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233*, e successive modificazioni ed integrazioni. **In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.** I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.**